

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### Libro III - Prove Titolo II - Mezzi di prova

#### **Art. 215 Ricognizione di cose**

1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato, il giudice procede osservando le disposizioni dell'[articolo 213](#), in quanto applicabili.
2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
3. Si applicano le disposizioni dell'[articolo 214](#) comma 3.